

Le Graduatorie Provinciali di supplenza: verso un primo parziale bilancio

*Alessandra Parente**

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il quadro normativo di riferimento tra innovazioni e criticità - 3. Uno sguardo particolare alle classi di concorso musicali e coreutiche - 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Il mondo dell'istruzione e della formazione è per sua natura particolarmente dinamico, in grado più e meglio di altri di intercettare le spinte verso il cambiamento e di risentire dei momenti di crisi della società in cui si svolge.

Fino ad un anno fa una considerazione di questo tipo poteva apparire retorica agli occhi di molti, questi mesi di pandemia hanno insegnato che non è così.

Di crisi della scuola e dei suoi protagonisti, di tramonto obbligato della didattica tradizionale e di apertura al digitale tra luci e ombre, così come di procedure concorsuali in bilico o di cattedre vuote, in questo anno di Covid si è parlato a lungo.

Minore è stata l'attenzione mediatica verso altre tematiche, forse perché percepite per addetti ai lavori.

È il caso delle Graduatorie Provinciali di supplenza, c.d. GPS, le quali hanno movimentato in uno sforzo epocale non solo la macchina amministrativa - in particolare le articolazioni periferiche del Ministero dell'Istruzione - ma hanno catturato l'interesse di centinaia di migliaia di italiani, basti pensare che le domande totali, presentate nel giro di poche settimane, sono state 753.750 e gli accessi complessivi alla piattaforma digitale utile per l'iscrizione sono stati 8.659.102 (1).

I numeri dicono molto, lasciando intendere come - in questo anno di quasi totale immobilismo sotto il profilo del reclutamento, della valutazione e del collocamento nel mondo del lavoro (escluso l'ambito sanitario) - questa procedura abbia segnato un punto di svolta e forse di non ritorno rispetto al passato.

L'istituzione, nell'estate del 2020, di tali graduatorie per il reclutamento di centinaia di migliaia di supplenti per le scuole di ogni ordine e grado è stata

(*) Abilitata all'esercizio della professione forense, già praticante presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (avv. Stato Giuseppe Arpaia); Funzionario presso il Ministero dell'Istruzione - USR Lazio.

(1) Dati ufficiali sui numeri complessivi della procedura in oggetto sono stati pubblicati dal MI sul proprio sito istituzionale l'8 agosto 2020. Le domande totali presentate sono 753.750, le regioni con più istanze sono la Lombardia con 104.781 domande, il Lazio con 86.976 e la Campania con 84.857. Il totale degli accessi sull'apposito portale Istanze *online* è stato pari a 8.659.102.

una delle poche procedure compiute ed immediatamente attuate, permettendo così alla scuola italiana di ripartire, in un anno in cui l'emergenza Covid va di pari passo con l'emergenza educativa.

Lungi da una trattazione omnicomprensiva, lo scopo di questo scritto è offrire qualche spunto di riflessione sui profili più innovativi e talvolta critici che caratterizzano le GPS e la disciplina vigente sul punto.

2. Il quadro normativo di riferimento tra innovazione e criticità.

Le Graduatorie Provinciali di supplenza hanno trovato puntuale istituzione nell'Ordinanza del Ministero dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (2), la quale ha dato esecuzione a quanto prescritto nella legge di conversione n. 41 del 6 giugno 2020, che alla luce dell'emergenza epidemiologica disponeva che le procedure di istituzione delle graduatorie e le procedure per il conferimento delle supplenze fossero disciplinate, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, proprio con ordinanza ministeriale.

Si è trattato di procedure interamente digitalizzate, dalla presentazione delle domande, alle valutazioni, alla successiva gestione dei punteggi e delle posizioni degli aspiranti docenti, che hanno permesso la formazione di nuove graduatorie, stavolta divise *in primis* per province, alla quali attingere per le supplenze.

Questo canale, per il tramite delle GPS, è volto all'assegnazione delle supplenze annuali (al 31 agosto, c.d. in organico di diritto) e sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno, c.d. in organico di fatto) (3).

Tra le prime novità introdotte dall'O.M. n. 60 vi è certamente l'aver trasformato tali graduatorie in provinciali, interrompendo l'impianto precedentemente vigente che disponeva le "graduatorie d'istituto" a cui attingere per tutti gli incarichi di docenza a tempo determinato, vale a dire con i candidati che sceglievano all'interno di un'unica provincia un massimo di 20 scuole presso le quali presentare la propria domanda, con la possibilità di essere chiamati in via esclusiva da parte di quegli istituti.

La trasformazione in provinciali ha avuto un duplice risvolto: in termini giuridici ed amministrativi ha spostato la competenza in capo agli Uffici Scolastici Provinciali, sia sotto il profilo della formazione, valutazione e gestione delle graduatorie, sia sotto il profilo dell'attribuzione delle supplenze annuali ed al termine delle attività didattiche, sgravando le Istituzioni scolastiche da tutta una serie di adempimenti conseguenti; in termini pratici ha ampliato l'of-

(2) L'O.M. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione reca "*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*".

(3) Ad individuare la disponibilità di posti e la tipologia di supplenze è l'art. 2, comma 4, lett. a) e b), dell'O.M. citata.

ferta per gli aspiranti docenti, non più costretti a scegliere tra un numero ristretto di scuole ma liberi di concorrere - in base alla classe di concorso - per supplenze relative a tutte le scuole della provincia prescelta.

Le Graduatorie Provinciali per le supplenze risultano suddivise in prima e seconda fascia in base a criteri specifici (4) variabili in base al grado (infanzia e primaria (5), scuola secondaria di I e II grado (6)), al tipo di posto (comune, di sostegno (7), personale educativo e supplenze presso percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni (8)) ed in taluni casi anche in base alle classi di concorso coinvolte, come nel caso della c.d. tabella B che raggruppa gli insegnamenti tecnico-pratici (9) o le norme specifiche per alcuni classi di concorso afferenti al settore musicale (10).

La seconda novità su cui soffermarsi è data dall'aver collegato alla procedura di formazione delle GPS anche quella di istituzione delle graduatorie d'istituto - G.I., dando la possibilità agli aspiranti, all'atto della compilazione dell'istanza per le GPS, di scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d'istituto volersi inserire, al fine di essere chiamati per ricoprire le supplenze temporanee, c.d. brevi, la cui gestione rimane in capo al Dirigente scolastico, nonché di tutte quelle tipologie di supplenze che non possono essere attribuite ricorrendo alle GPS (11).

Si è creato, così, un doppio canale di reclutamento, a seconda della tipologia di supplenza da assegnare, se annuale o al termine delle attività didattiche si dà prevalenza alle GPS, partendo dalla prima fascia per poi passare alla seconda, se la supplenza è temporanea il canale prescelto è quello della G.I.

(4) Criteri indicati puntualmente nell'art. 3 dell'O.M., sintetizzabili per i posti comuni in due principi: la prima fascia raccoglie i soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione all'insegnamento, la seconda fascia raccoglie i soggetti sprovvisti dell'abilitazione ma muniti oltre al titolo di studio d'accesso, di tutta una serie di titoli ulteriori.

(5) Gli aspiranti presenti in seconda fascia, in base all'art. 3, comma 5, lett. b) sono gli studenti che nell'a.a. 2019/20 risultano iscritti al 3°, 4° o 5° anno del corso di laurea in Scienza della Formazione primaria, avendo assolto rispettivamente almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza.

(6) Gli aspiranti presenti in seconda fascia, in base all'art. 3, comma 6, lett. b) punto i), devono possedere il titolo di studio previsto dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, nonché possedere almeno uno dei seguenti requisiti: il possesso dei c.d. 24 CFU nei settori antropo-psicopedagogici e nelle metodologie didattiche; l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o altro grado; il precedente inserimento nella III fascia delle graduatorie d'istituto per la specifica c.d.c.

(7) Nelle GPS per i posti di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, rientrano in prima fascia i docenti con titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, in seconda fascia i soggetti che entro l'a.s. 2019/20 abbiano maturato 3 annualità d'insegnamento sul sostegno nello specifico grado e siano in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

(8) In base ai criteri stabiliti dall'art. 3, commi 8 e 9.

(9) Cfr. art. 3, comma 6, lett. a) e lett. b) punto ii) dell'O.M. 60.

(10) Le peculiarità caratterizzanti tali classi di concorso sono oggetto di apposito paragrafo di tale trattazione.

(11) Ai sensi dell'art. 2, comma 6.

Uno dei profili più interessanti della disciplina introdotta dall'O.M. n. 60 è dato dalle modalità di accertamento dei requisiti dichiarati in domanda dagli aspiranti, facendo emergere profili di responsabilità articolati su più livelli.

La fase preliminare vede come protagonista il candidato che compila la sua domanda di partecipazione, con riferimento sia ai requisiti generali di ammissione (12) che al complesso dei titoli valutabili (13).

Una compilazione che, seppur apparentemente spersonalizzata dal suo svolgersi interamente a distanza in modalità telematica, impegna giuridicamente il suo autore (14) e lo espone a responsabilità di carattere amministrativo e talvolta anche penale (15), in ordine ai dati dichiarati in domanda.

Ciò nonostante non sono del tutto marginali le dichiarazioni rese con “disinvoltura” da parte di taluni aspiranti nell’inserire titoli di accesso di cui sono sprovvisti o nell’omettere l’assenza dei requisiti generali di ammissione (16), integrando in vari casi le ipotesi di dichiarazioni mendaci (17) perseguibili *ex lege*.

Le dichiarazioni non corrispondenti a verità - in una procedura come quella di formazione delle GPS - alterano con una sorta di effetto domino una pluralità ulteriore di determinazioni amministrative, in quanto determinano la formazione di graduatorie potenzialmente affette da vizi che saranno la base, per periodi più o meno brevi (18), per nomine, contratti ed esborsi erariali altrettanto viziati e dunque a rischio di illegittimità.

(12) Individuati ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2. Il successivo comma 4 chiarisce che: “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti d’ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti d’ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”.

(13) I titoli d’accesso sono indicati negli articoli 3, 4 e 5 dell’O.M. Al contrario gli altri titoli valutabili sono contenuti nei vari Allegati all’Ordinanza ministeriale, suddivisi per fasce, tipologia di posto e grado d’istruzione.

(14) L’art. 7 “Istanza di partecipazione” al comma 10 chiarisce che: “Le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.

(15) Già la disciplina dell’istanza di partecipazione, all’art. 7, comma 9, pone l’accento sulle responsabilità del dichiarante, laddove indica: “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione dei moduli di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”.

(16) Dati anche solo parziali da parte del MI circa la percentuale di candidati esclusi non sono stati ancora forniti, ma basta visitare i siti web degli Uffici Scolastici Provinciali per rendersi conto dei numerosi decreti di esclusione pubblicati quotidianamente da agosto 2020 ad oggi.

(17) Lungi dal dilungarsi sulla fattispecie “dichiarazione mendace” *alias* dichiarazione non corrispondente a verità compiuta nei confronti della P.A. (che meriterebbe un’apposita trattazione) è interessante osservare i risvolti interpretativi di tale ipotesi di reato nella procedura di formazione delle GPS.

(18) Periodi necessari per lo svolgersi dei controlli su più livelli, previsti dalla disciplina in oggetto.

Un effetto domino non facilitato dalle tempistiche profondamente stringate che accompagnano queste procedure e dai numeri spesso esorbitanti di candidature pervenute, con l'anno scolastico che incombe reclamando, giustamente, che i posti in cattedra trovino copertura e soprattutto che agli studenti venga assicurato in concreto il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione ed anche, per quanto possibile, alla continuità didattica.

Un altro profilo di criticità è dato dal fatto che se è indiscusso che integri l'ipotesi di dichiarazione mendace inserire in domanda un titolo di studio d'accesso che in realtà non si possiede, un titolo di servizio che non si è svolto o un precedente inserimento nelle graduatorie d'istituto in realtà mai avvenuto, vi sono numerosi altri dati, pur dichiarabili, la cui "non corrispondenza a verità" ricade in una sorta di zona grigia (19).

Lungi dal sembrare una mera disquisizione tra giuristi, il confine tra dichiarazioni non corrispondenti a verità e dichiarazioni incomplete, parzialmente inesatte o riferite a titoli posseduti ma non valutabili, è dirimente poiché la conseguenza nel primo caso è l'esclusione dalla graduatoria, nel secondo caso è tendenzialmente la rettifica del punteggio attribuito (20).

Il primo *step* relativo ai controlli ha visto come protagonisti, nella fase antecedente alla formazione e pubblicazione delle graduatorie da parte dei singoli Uffici scolastici provinciali, proprio tali articolazioni periferiche del MI, spesso coadiuvate - come prescritto nell'O.M. che riconosce tale possibilità - da scuole polo (21).

Tale opzione è stata scelta soprattutto dagli Uffici territoriali destinatari per le diverse classi di concorso di numeri sostenuti di domande, il tutto al fine di permettere - in armonia con tempistiche scandite a livello nazionale - la pubblicazione delle GPS all'inizio di settembre del 2020 (22) e l'avvio

(19) In tale zona grigia ricade una congerie di dichiarazioni: l'inserimento di titoli che si posseggono ma che non sono in alcun modo valutabili in base all'O.M. 60/2020 ed ai suoi Allegati, l'inserimento di informazioni parziali o parzialmente vere che altrettanto rischiano di alterare il regime dei punteggi, solo per citare le ipotesi più comuni.

(20) L'art. 8, comma 6, dell'O.M. dispone: "*In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria*".

(21) Al comma 5, l'art. 8 chiarisce: "*Gli Uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni*".

(22) Come si legge nella nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1588 del 11 settembre 2020: "*L'OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, un sistema di controlli multilivello: il primo, affidato al sistema informativo, ha introdotto alcuni blocchi che già hanno portato, ad esempio, all'esclusione di oltre 80.000 titoli dichiarati doppi; il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, che hanno svolto la valutazione; il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamato a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali*".

delle procedure di assegnazione delle supplenze a partire dal successivo 14 settembre.

Il secondo *step* di controlli, protrattosi per mesi, è espressione di uno dei profili più innovativi della disciplina caratterizzante l'O.M. 60.

Si tratta dei controlli relativi alla correttezza dei punteggi attribuiti agli aspiranti presenti in GPS, ad opera dell'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie (23).

Tali controlli si esplicano tenendo conto “*esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste*” (24), traducendosi in una verifica puntuale (25)(26) di corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda dal docente ed il complesso della documentazione esibita, ai sensi di legge, alla scuola di prima supplenza, a prova della veridicità dei dati inseriti in punto di compilazione dell'istanza per le GPS.

Le attività di controllo svolte dalle Istituzioni scolastiche non sono prive di risvolti immediati e cogenti. Innanzitutto in quanto il servizio prestato dall'aspirante presente in GPS in forza di dichiarazioni mendaci comporta la risoluzione immediata (27) del contratto già sottoscritto e comporta, altresì, che l'eventuale servizio già prestato sia dichiarato prestato di fatto e non di diritto, con apposito provvedimento del Dirigente scolastico (28).

(23) Il comma 7 dell'art. 8 dell'O.M. dispone che: “*L'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate*”.

(24) Lo chiarisce ulteriormente la nota del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. 1550 del 4 settembre 2020.

(25) Tale verifica presenta importanti profili di complessità, soprattutto con riferimento ad alcune classi di concorso, storicamente più articolate anche sotto il profilo normativo, con particolare riguardo ai titoli di studio d'accesso ed al regime delle abilitazioni o dei titoli di specializzazione richiesti, ad esempio, per il sostegno.

(26) L'attività di controllo riguarda per macro aree: i titoli d'accesso, i punteggi per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo d'accesso, i titoli di servizio e per alcune classi di concorso afferenti al settore musicale e delle danze anche i c.d. “*titoli artistici e professionali*” specificamente valutabili (di cui si dirà meglio in seguito). In concreto si traduce in controlli relativi ai più disparati titoli di studio acquisiti nel corso di decenni dai docenti, con curricula spesso di primo ordine, tra diplomi, lauree, dottorati di ricerca, master, diplomi di perfezionamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, nonché i titoli di servizio anch'essi non privi di specificità da valutare.

(27) In particolare nell'a.s. 2020/21 l'assegnazione delle supplenze annuali ed al termine delle attività didattiche si è protratta per mesi, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, ben oltre il canonico mese di settembre, influenzata probabilmente dalla paura del Covid 19, che ha rappresentato un disincentivo allo storico pendolarismo tra province e tra Regioni dei supplenti (tra convocazioni talvolta andate deserte e rinunce). Ciò ha determinato un inevitabile e fisiologico spostamento in avanti anche di molte delle attività di controllo anzidette.

(28) Il comma 10 dell'art. 8 dell'O.M. recita: “*(...) l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli*

In seconda battuta in quanto i titoli dichiarati in domanda, una volta controllati, si intendono definitivamente validati e sono utili, per i titolari, sia per la presentazione di nuove istanze, sia per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente, ai sensi dell'art. 2 del D.l. 22/2020 (29).

Gli adempimenti procedurali richiesti si traducono, all'esito delle attività c.d. di verifica da parte delle scuole, in un provvedimento a firma del Dirigente scolastico, il quale viene caricato sull'apposita piattaforma informatica nella posizione del docente e comunicato all'interessato (anche per l'eventuale reclamo avverso le determinazioni assunte), nonché trasmesso all'Ufficio scolastico provinciale competente per la successiva convalida, con proprio decreto.

In caso di esito negativo della verifica, il provvedimento del Dirigente scolastico, contenente la *ratio* delle decisioni assunte, con la conseguente proposta di esclusione dalle GPS o di rettifica del punteggio originario, viene trasmesso per le determinazioni finali (30) all'USP competente.

Anche in questo caso le determinazioni assunte operano su un doppio binario, poiché se le valutazioni contenute nel provvedimento di verifica da parte del DS riguardanti la posizione dell'aspirante nelle GPS devono passare per un'attività di successiva convalida da parte dell'USP responsabile della graduatoria provinciale, le decisioni corrispondenti che si riflettono anche sulla posizione all'interno delle graduatorie d'istituto competono in via definitiva ai Dirigenti scolastici.

L'attività di convalida da parte degli USP (31), all'esito delle verifiche compiute dalle Istituzioni scolastiche, si inserisce in un quadro articolato e multilivello e si aggiunge agli accertamenti iniziali compiuti da tali articolazioni ministeriali prima della pubblicazione delle GPS ed a quelli successivi svolti in autotutela - frutto di accertamenti d'ufficio resisi necessari in corso

attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salvo ogni eventuale sanzione di altra natura".

(29) È quanto dispone l'art. 8, comma 8, dell'OM. Successivamente la nota MI - DPIT già citata prot. 1550/2020 ha chiarito come *"i titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell'amministrazione"*.

(30) Si legge sul punto al successivo comma 9 : *"In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000"*.

(31) Gli USP sono stati i primi recettori di questa disciplina innovativa che ha determinato un cambio epocale, sono punto di riferimento per le Istituzioni scolastiche nel recepire un *corpus* di norme totalmente nuovo e sono i principali destinatari, con particolare riferimento a questa procedura, delle istanze delle centinaia di utenti coinvolti.

d'anno, viste le varie note ministeriali esplicative della disciplina dell'OM 60 intercorse - nonché all'esito di reclami e ricorsi giurisdizionali.

3. *Uno sguardo particolare alle classi di concorso musicali e coreutiche.*

I tratti più innovativi del *corpus* di norme contenute nell'O.M. 60/2020 sono certamente rinvenibili nella disciplina delle classi di concorso afferenti al settore musicale e coreutico (32).

Le particolarità riguardano sia i titoli d'accesso richiesti per l'inserimento in GPS, con riferimento in questo caso ad alcune classi di concorso (33) dei Licei musicali, sia la possibilità di far valere, per l'ottenimento del punteggio complessivo, una serie di titoli specifici c.d. artistici e professionali (34), non richiesti per nessun'altra classe di concorso.

Il regime peculiare in ordine ai titoli d'accesso per le classi di concorso A053, A055, A063, A064 affonda le sue radici nella disciplina antecedente (35), istitutiva di tali insegnamenti autonomi presso i Licei musicali (36), met-

(32) I Licei musicali e coreutici sono stati istituiti con il DPR n. 89 del 15 marzo 2010, con annessi Allegati, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa del sistema nazionale d'istruzione, dedicandosi all'apprendimento tecnico pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Gli insegnamenti offerti non solo permettono di garantire una certa continuità con i percorsi di studio intrapresi nelle scuole sec. di I grado ad indirizzo musicale ma permettono, altresì, di approcciare ad una formazione più capillare ed universale che non sempre può essere raggiunta per il tramite di Conservatori ed Accademia di Danza. I piani di studi dei predetti Licei affiancano a 18 ore settimanali di lezioni "obbligatorie" nelle materie condivise con gli altri percorsi liceali, 14 ore settimanali di lezioni collegate allo specifico indirizzo prescelto. Nelle sezioni musicali gli studenti si confrontano con gli insegnamenti di Esecuzione ed Interpretazione (ogni studente si confronta con la formazione musicale in almeno due strumenti), Teoria, analisi e composizione, Storia della musica, Laboratorio di musica d'insieme e Tecnologie musicali. Nelle sezioni coreutiche gli studenti si confrontano oltre che con Storia della danza e Storia della musica, con insegnamenti più squisitamente pratici quali Tecniche della danza, Laboratorio coreutico, Laboratorio coreografico, nonché Teoria e pratica musicale per la danza. Un dato dirimente che fa di questi licei un *unicum* è certamente rappresentato, almeno per alcuni insegnamenti caratterizzanti il percorso di studio, da un rapporto docente - allievo che si attesta quasi sull'1 a 1, a testimonianza del potenziale esprimibile da questi percorsi formativi. Questo dato è confermato dalle procedure per l'accesso ai Licei musicali e coreutici, subordinato al preventivo superamento di un esame da parte degli studenti che si candidano alla loro frequenza; esame in cui testare non soltanto la loro preparazione quanto piuttosto le loro attitudini e motivazioni verso una formazione così particolare.

(33) Le classi di concorso interessate da questa disciplina peculiare in ordine ai titoli d'accesso sono: Storia della musica (A053), Strumento musicale negli ist. di istruz. sec. di II grado, c.d. Esecuzione ed interpretazione (A055), Tecnologie musicali (A063), Teoria, analisi e composizione (A064).

(34) Le classi di concorso per le quali è possibile far valere anche tali titoli ulteriori sono: Strumento musicale negli ist. di istruz. sec. di I e II grado (rispettivamente A056 ed A055), Tecnica di accompagnamento alla danza, teoria e pratica musicale per la danza (A059), Tecnologie musicali (A063), nonché per il settore coreutico Tecnica della danza classica (A057) e Tecnica della danza contemporanea (A058).

(35) Il riferimento è al DPR n. 19/2016 che ha disciplinato la razionalizzazione e l'accorpamento delle vecchie classi di concorso, così come modificato dal DM 259/2017 ed in particolare dal suo Allegato A contenente "*Nuove classi di concorso: denominazione, titoli d'accesso, insegnamenti relativi*" che ha istituito le classi di concorso A053, A055, A063, A064. Il riferimento è altresì anche al successivo Allegato E al DM 259/2017 contenente importanti specificazioni su tali insegnamenti.

tendo pian piano la parola fine ad anni di sperimentazione in cui venivano "utilizzati" (37) presso questi percorsi liceali principalmente i docenti delle scuole sec. di I grado (38).

Dirimente per inquadrare i titoli d'accesso necessari è l'Allegato E al D.M. 259/2017, il quale innanzitutto ribadisce che, fin quando non saranno attivati specifici percorsi abilitanti per le classi di concorso sopraindicate, si considerano abilitati i docenti che oltre ad avere il titolo di studio richiesto, siano abilitati all'insegnamento di educazione musicale nelle sc. sec. di I o II grado o siano abilitati all'insegnamento di strum. music. nella sc. sec. di I grado (39).

In armonia con le specificità caratterizzanti tali classi di concorso, l'art. 4 dell'O.M. 60 ha individuato criteri peculiari per l'accesso alle GPS di prima e seconda fascia per questi insegnamenti.

L'art. 4, comma 1, dell'O.M. 60, in coerenza con la linea normativa già assunta con il D.P.R. n. 19/2016 ed il D.M. n. 259/2017 (40) (41), ha riconosciuto la possibilità di iscrizione in I fascia GPS - per le c.d.c. A053, A055, A063, A064 - ai docenti abilitati all'insegnamento in educ. musicale nella sc. sec. di I e II grado (rispettivamente A030 ed A029) o nello strum. music. nella sc. sec. di I grado (A056) che, in ogni caso, presentino tutti gli altri requisiti - già indicati - previsti per le singole c.d.c. dall'Allegato E.

(36) Entrati a pieno regime nell'a.s. 2014/15 ma già oggetto di alcune sperimentazioni a cavallo tra il primo ed il secondo decennio del 2000.

(37) L'utilizzazione è il termine tecnico con il quale si definiva l'attività di docenza sulle classi di concorso musicali svolta nei Licei musicali da parte di insegnanti di educazione musicale o di strumento musicale, titolari presso le scuole sec. di I grado, nelle more dell'istituzione delle specifiche classi di concorso e nelle more dell'istituzione di un corpo docente titolare su tali materie nei predetti Licei. Il regime delle utilizzazioni anzidette non è più in vigore dall'a.s. 2020/21, come disposto dall'art. 6 bis del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie triennio 2019/20 - 2020/21 - 2021/22.

(38) Più comunemente conosciute con la vecchia dicitura "scuole medie".

(39) L'Allegato definisce, per la fase transitoria di fatto ancora vigente, i titoli d'accesso per l'insegnamento nelle c.d.c. sopraindicate. Per la c.d.c. Esecuzione ed interpretazione (A055) oltre alle abilitazioni già elencate è necessario che il candidato sia in possesso, congiuntamente, del diploma di conservatorio sullo specifico strumento e del requisito dell'aver già prestato servizio nei corsi di Liceo musicale. Per la c.d.c. Tecnologie musicali (A063) oltre alle abilitazioni già elencate è necessario possedere il Diploma di conservatorio vecchio ordinamento in musica elettronica o Diplomi accademici di II livello speculari in musica elettronica e tecnologie del suono; altresì qualsiasi diploma accademico di II livello con un piano di studio comprensivo di almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica. Per la c.d.c. Teoria, analisi e composizione (A064) oltre alle abilitazioni già elencate è necessario possedere il diploma di conservatorio V.O. o accademico di II livello in composizione, direzione d'orchestra, organo e composizione organistica, musica corale e direzione del coro, strumentazione per banda. In ultimo, per la c.d.c. Storia della musica (A053) oltre alle abilitazioni già elencate è necessario possedere la laurea in musicologia e beni musicali (o titoli equiparati) congiuntamente al diploma di conservatorio.

(40) Contenente il già citato Allegato E, faro nella disciplina effettiva delle classi in oggetto.

(41) Il D.P.R. n. 19/2016 ed il D.M. 259/2017 contengono una disciplina transitoria per queste classi di concorso nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione.

La possibilità di iscrizione in II fascia GPS, ai sensi dell'art. 4, comma 2, è subordinata, oltre che al possesso dei titoli di studio e di servizio, alla precedente iscrizione nelle graduatorie d'Istituto per il triennio 2017/2019 o all'aver acquisito i c.d. 24 CFU in discipline antro-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Il rapporto tra Licei coreutici e modalità di reclutamento dei docenti, anche per il tramite delle GPS, risente di ulteriori specificità.

Le classi di concorso Tecnica della danza classica (A057), Tecnica della danza contemporanea (A058), Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza (A059), espressione delle discipline coreutiche, sono state oggetto di un percorso normativo a tratti accidentato (42).

Le criticità riguardano il fatto che ad oggi non vi sono insegnanti a tempo indeterminato per tali classi di concorso, in quanto la prima procedura concorsuale che di fatto ha coinvolto le tre classi citate, volta all'assunzione di titolari sulle materie, è il concorso straordinario docenti *ex* DDG. 510/2020 (43).

Il mese di luglio 2021 potrebbe essere quello di pubblicazione delle prime graduatorie concorsuali per gli insegnamenti coreutici, in quanto le attività di valutazione da parte delle commissioni di concorso, con annessi e connessi, sono in fase di attuale svolgimento.

L'assenza di un corpo docente titolare ben evidenzia come per gli insegnamenti coreutici siano state finora centrali, in quanto unico canale di reclutamento, le procedure per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato, vale a dire le supplenze, attualmente da GPS e da G.I.

Senza tali tipologie di assegnazioni i Licei coreutici non avrebbero potuto di fatto garantire l'erogazione della loro offerta formativa, con nocumento per gli allievi e i docenti interessati e in netto contrasto con una volontà normativa di rango primario che ha istituito gli insegnamenti coreutici, mostrando, però, un non trascurabile ritardo nel dare puntuale attuazione a tali principi.

Per provare a completare il quadro delle specificità degli insegnamenti musicali e coreutici non si può prescindere dal compiere alcune considerazioni

(42) Si tratta di classi di concorso di nuova istituzione, ai sensi del DPR n. 19/2016 ed in particolare del suo Allegato A. Il titolo di accesso per l'insegnamento della classe di concorso A057 è il Diploma Accademico di II livello in danza classica o in composizione ad indirizzo Coreografia (con almeno 48 cfu in tecnica della danza classica), quello per l'insegnamento della classe di concorso A058 è il Diploma Accademico di II livello in danza contemporanea o in composizione ad indirizzo Coreografia (con almeno 48 cfu in tecnica della danza contemporanea). Da ultimo il titolo d'accesso per la classe di concorso A059 è il Diploma Accademico in Maestro collaboratore per la danza, in alternativa il Diploma di Conservatorio in pianoforte o il Diploma di II livello in pianoforte.

(43) Senza voler dilungarsi sul concorso straordinario ed i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando, è opportuno puntualizzare che tale procedura ha interessato unicamente i docenti che oltre al titolo di studio richiesto *ex lege* per l'insegnamento nella specifica c.d.c. vantassero anche 3 annualità di servizio, di cui almeno una di c.d. servizio specifico, vale a dire sulla materia per la quale si concorre.

sui c.d. titoli artistici, richiamati già all'inizio del presente paragrafo, come un vero e proprio *unicum*.

L'unicità è da rinvenirsi nel fatto che alla formazione del punteggio vantato dai singoli docenti nelle GPS per alcune classi di concorso del settore musicale e della danza (44) concorrono anche delle voci di punteggio che sono la *summa* di specifiche esperienze artistiche codificate.

Sotto questo profilo la portata innovativa dell'OM 60/2020, istitutiva delle GPS, è stata a tratti dirompente, segnando un punto di non ritorno rispetto alla disciplina precedente (45).

I titoli artistici suscettibili di valutazione sono indicati rispettivamente negli allegati A/3 ed A/4 (46) all'O.M. 60. Si tratta, per le classi di concorso afferenti al settore musicale già indicate, di punti ulteriori riconosciuti: per il Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; per premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento; per idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche (47).

Si tratta, altresì, del riconoscimento di punti ulteriori per l'attività professionale, compresa quella di direzione, svolta nelle predette orchestre o in analoghe istituzioni estere e dell'attività concertistica solista o in formazioni di musica da camera, in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino ad un massimo di punti 30 (48)(49).

(44) Le classi di concorso nelle quali spendere, ai fini del punteggio totale vantato in graduatoria dal docente, i c.d. titoli artistici sono: A055, A056, A059, A063, nonché squisitamente per la danza A057 e A058.

(45) Di cui si dirà a breve nella presente trattazione.

(46) Sotto questo profilo il contenuto degli Allegati A/3 "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" ed A/4 "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" è sostanzialmente sovrapponibile. La sezione dedicata all'indicazione dei titoli artistici valutabili e dei punteggi corrispondenti è denominata "BA".

(47) Altrettanto vale per le Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione. Nella prassi la valutazione di cosa si intende per stagione orchestrale ha generato qualche dubbio interpretativo, in ordine alla effettiva durata della medesima.

(48) Il riconoscimento di punti unicamente per l'attività concertistica finanziata dal c.d. FUS è stata oggetto di critiche e contestazioni da parte di una folta rappresentanza di docenti del settore e delle associazioni di categoria, i quali hanno sottolineato la difficoltà sostanziale, in questi anni, di veder effettivamente erogati tali fondi, disconoscendo il valore - in termini di punteggio - ad attività concertistiche di pregio ed in ogni caso documentabili, pur se non finanziate dal FUS.

(49) Il Fondo unico per lo spettacolo - FUS, istituito con legge n. 163/1985, sostiene le attività di produzione e programmazione nell'ambito della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante. I contributi sono concessi per progetti triennali, su programmi annuali, tranne nel caso di tournée all'estero, finanziate annualmente. Criteri e modalità di concessione dei contributi sono disciplinati dal D.M. 332/2017; requisito indispensabile per l'erogazione - previa approvazione del pro-

Punteggi analoghi sono riconosciuti per premi ed attività in qualità di danzatore e/o coreografo per le classi di concorso Tecnica della danza classica e Tecnica della danza contemporanea.

I punteggi per i titoli artistici, in questo ricalcando la disciplina previgente, non possono superare i 66 punti, individuati quale soglia massima raggiungibile per le attività ed i premi conseguiti.

L'O.M. 60, per il tramite dei suoi Allegati, ha ridimensionato fortemente il complesso dei titoli artistici e reso il sistema di valutazione dei medesimi molto più oggettivo rispetto al passato, incasellando le esperienze artistico professionali rilevanti nel caso di specie in un numero ridotto di ipotesi.

La rivoluzione concretizzatasi con la disciplina appena descritta appare in tutta la sua evidenza se messa a confronto con il corpo di norme che disciplinavano le precedenti G.I. nel triennio 2017/20 (50).

Il D.M. 374/2017, in particolare i suoi Allegati A e B, riconoscevano una rosa molto più ampia di attività afferenti al settore musicale e coreutico valutabili: basti pensare, ancor prima di addentrarsi nei titoli artistici, al riconoscimento tra i titoli di servizio validamente prestati delle attività di insegnamento svolte presso Conservatori ed Istituti musicali pareggiati, presso l'Accademia Nazionale di Danza, i corsi presso amministrazioni statali e quelli presso enti pubblici o dagli stessi autorizzati e controllati (51).

Ancor più evidente è la distanza rispetto alla disciplina attuale se si passano in rassegna i titoli artistici che erano riconoscibili in base al DM 374/2017, vale a dire: attività concertistica (52); attività professionale svolta in orchestre lirico sinfoniche in ciascun anno solare (53); premi in concorsi nazionali o internazionali (54); idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche; composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (55); corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi per lo strumento della graduatoria o altro (56); in ultimo altre attività musicali documentate (57).

getto - è il comprovato svolgimento dell'attività, congiunto - per la musica e per la danza - al requisito del non avere scopo di lucro.

(50) Il D.M. 374/2017 ha istituito le graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20, disciplinando, altresì, il meccanismo delle supplenze.

(51) I titoli di servizio elencati non trovano identico riscontro e riconoscimento nella disciplina attuale dell'O.M. 60/2020, che non prevede tali ipotesi.

(52) Riconoscibile senza il vincolo del finanziamento da parte del FUS.

(53) Senza limiti di punteggio massimo rispetto alla disciplina attuale, che lo fissa a punti 30.

(54) Senza il vincolo del riferirsi allo strumento specifico della graduatoria e senza soglie massime da non superare, mentre attualmente il punteggio max per premi è pari a 6.

(55) Voce presente tra i titoli artistici valutabili ai sensi del D.M. 374/2017, totalmente espunta dall'O.M. 60/2020.

(56) Anche tale voce è stata espunta dalla citata O.M.

Il modello dei titoli artistici offerto dal D.M. 374/2017 era sicuramente pregevole per l'intenzione di dar spazio ad esperienze professionali e di formazione che plasmano i docenti e concorrono a formarne i *curricula*, da un altro punto di vista, tuttavia, l'esperienza ha mostrato come in alcuni casi marginali questa concentrazione verso la propria carriera professionale/concertistica (con il meccanismo dell'accumulo di titoli e punteggio da far valere nelle graduatorie successive) si rivelava penalizzante per la docenza nel senso puro del termine.

Sotto un profilo squisitamente giuridico ed amministrativo, altresì, non si può non segnalare come la macchina della valutazione di tali titoli artistici, secondo il modello offerto dal D.M. 374/2017, non fosse del tutto immune da criticità (58).

Il modello di valutazione affidato a Commissioni di esperti, come proposto dal citato D.M. con i criteri esposti negli Allegati A e B, ha rivelato alcuni limiti, atti a riflettersi sulle graduatorie e pertanto sugli incarichi di supplenza conferiti.

Le Commissioni erano spesso oberate da un lavoro di valutazione esorbitante per i numeri di aspiranti che queste procedure coinvolgono, con attività che andavano avanti per mesi e mesi, spesso rallentate da reclami avverso le valutazioni ricevute dai docenti ai loro titoli artistici, che determinavano la necessità di riprendere in mano valutazioni che si ritenevano concluse.

I reclami dei docenti, che lamentavano talvolta un'eccessiva discrezionalità vista l'ampia rosa di titoli valutabili, potevano sfociare nella rivalutazione dei punteggi attribuiti, all'esito delle attività di riesame da parte delle Commissioni.

Ciò generava graduatorie particolarmente precarie, con tutti gli inconvenienti e i rischi del caso.

In conclusione, con riferimento ai settori musicale e coreutico, il breve *excursus* offerto fa emergere in maniera evidente la diversità di impianto normativo che caratterizza l'O.M. 60/2020 rispetto alla disciplina previgente.

4. Considerazioni conclusive.

Alle battute finali della presente trattazione, richiamandone il titolo pre-

(57) Questa tipologia di attività, vista la genericità della dicitura, era divenuta una sorta di *mare magnum* in cui far confluire le più disparate attività musicali svolte dagli aspiranti supplenti di strumento musicale.

(58) Deputate alla valutazione delle centinaia di titoli che i docenti presentavano erano - ai sensi del D.M. 374 - delle apposite Commissioni costituite presso gli USP ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 131/2007 (per strumento musicale e tecnologie musicali) e da apposite Commissioni costituite ai sensi dell'art. 4 *bis* del medesimo decreto, per le discipline coreutiche. Tali Commissioni composte da maestri del Conservatorio o dell'Accademia di Danza, a seconda delle discipline, e da docenti nelle materie oggetto di valutazione avevano l'incarico - all'esito della valutazione dei titoli artistici presentati da ogni singolo aspirante in graduatoria - di attribuire un determinato punteggio per i titoli artistici, che sommato al punteggio per i titoli d'accesso ecc., nonché quello per i titoli di servizio, dava il punteggio totale.

scelto, è forse possibile fare un primo parziale bilancio in merito alle Graduatorie provinciali di supplenza.

La procedura interamente digitalizzata è certamente un punto di non ritorno, così come la *ratio* di creare una banca dati definitiva che contenga titoli e punteggi ormai convalidati dei docenti, utili per le future graduatorie.

Per altri aspetti caratterizzanti la disciplina ed ivi richiamati, a parere di chi scrive, saranno possibili e probabili innovazioni ulteriori, sollecitate da un bilancio empirico che si concluderà nel 2022, alla scadenza delle GPS vigenti.

A testimonianza del dinamismo del settore e di procedure come quella appena descritta, vi è l'attuale discussione alle Camere del c.d. "decreto sostegni bis", in via di approvazione entro la fine di luglio 2021, il quale potrebbe disporre l'assunzione dei docenti proprio dalle GPS di I fascia, permettendo dopo un primo anno di formazione con contratto a termine, la successiva stabilizzazione.

In conclusione, la volontà di dar voce a queste tematiche trova la sua ragione d'essere nella loro attitudine a coinvolgere un bacino immenso di interessati e, pertanto, a coinvolgere in maniera altrettanto intensa la macchina amministrativa in tutte le sue articolazioni.

È ben noto a chi legge quanto il mondo della scuola, con tutte le procedure che lo caratterizzano, sia foriero di contenziosi, coinvolgendo a 360 gradi - a seconda delle materie trattate - sia il Giudice amministrativo, sia il Giudice ordinario.

Pertanto, con un *corpus* normativo che si rinnova di continuo, emerge l'urgenza di monitorare il più possibile il "diritto scolastico" in senso ampio, in un'ottica di deflazione del contenzioso.